

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **149/1990** (ECLI:IT:COST:1990:149)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Udienza Pubblica del **06/03/1990**; Decisione del **07/03/1990**

Deposito del **26/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **04/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15229**

Atti decisi:

N. 149

ORDINANZA 7-26 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 1° dicembre 1989, depositato in Cancelleria l'11 dicembre 1989 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del punto 3 della deliberazione del CIPE 12 settembre 1989 (Determinazione delle modalità di attivazione del Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 5 legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento, per l'anno 1989, dei regolamenti CEE nn. 1094/88 e 1442/88);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato in udienza dalla Regione Lombardia in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 52213 del 1° marzo 1990;

Vista l'accettazione della rinuncia effettuata dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.